Ordine Delle Professioni Infermieristiche Provincia di Sondrio
Via Aldo Moro 38/e
23100 Sondrio

“REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE E DELL’ ISCRITTO ALL’ ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)”

AGGIORNATO AL DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 28 settembre 2023 con delibera n. 116/2023
(allegato al verbale n.08/2023)

PREMESSA

La Legge 190/2012 [anticorruzione] ha introdotto nell'ambito Ordinistico italiano l'art. 54bis del decreto legislativo n.165/2001, inerente la tutela del dipendente pubblico che segnala eventuali illeciti [whistleblowing].
Il D.L. 10 marzo 2023, n. 24 ha introdotto ulteriori modifiche, le disposizioni hanno effetto dal 15 luglio 2023.
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire la commissione di illeciti attraverso l'adozione di una procedura che assicuri protezione al dipendente pubblico autore della segnalazione circostanziata.
La segnalazione in tale contesto, è un chiaro atto di senso civico, attraverso il quale il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in ordine alle modalità di segnalazione ed alle forme di tutela che gli vengono assicurate dall'Ordine Professionale.

Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.
L'obbligo di denuncia in base alle suddette previsioni del codice penale e di procedura penale e la possibilità di segnalare disfunzioni e illeciti come dipendente pubblico ai sensi dell'art.54-bis del D.lgs. 165/2001 hanno un diverso rilievo. La disciplina penalistica si fonda su un vero e proprio obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, anche ma non solo, riferita ai reati in materia di corruzione, limitatamente a determinate categorie di soggetti e in presenza di specifici presupposti.

La norma contenuta nell'art. 54-bis, oltre ad avere un ambito soggettivo e oggettivo più ampio, è rivolta in particolare a definire il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti pubblici, da parte dei soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata.

ARTICOLO 1 – Contesto soggettivo

1) **I soggetti** che possono segnalare illeciti sono i dipendenti pubblici che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. Si intendono quindi tutti i dipendenti pubblici, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che con contratto di lavoro a tempo determinato, compresi gli iscritti all'albo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio.

2) **Il soggetto** destinatario della segnalazione è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza [RPCT], soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione per contrastare fenomeni corruttivi.

ARTICOLO 2 – Contesto oggettivo

1) **L'oggetto** della segnalazione sono le condotte illecite di cui i soggetti, previsti dall'art.1 comma1, siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Per condotte illecite si intendono i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale ovvero:

a) il potenziale evento corruttivo nell'ambito di esercizio della funzione;

b) corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice;

c) situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;

d) gli eventi in cui si ravvisi un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite:
   - ✓ sprechi, nepotismo, demansionamenti,
   - ✓ ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali,
   - ✓ assunzioni non trasparenti,
   - ✓ irregolarità contabili,
   - ✓ false dichiarazioni,
   - ✓ violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

2) Ulteriori segnalazioni - Violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'OPI di Sondrio:

a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

b) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori;

d) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
e) atti o omissioni che ledono interessi finanziari dell'UE;
f) atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
g) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE.

ARTICOLO 3 – Modalità della segnalazione

1) L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati a inoltrare le segnalazioni **un apposito modulo** allegato al presente regolamento e reso disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti.

2) **Alla segnalazione deve essere unita copia di un valido documento d'identità.** Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

La segnalazione, riportata nel modulo, dovrà avvenire con le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo della propria casella di posta elettronica privata, all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall'OPI Sondrio, **rpct@opisondrio.it**, accessibile al RPCT;

b) inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa inviata o consegnata *"brevi manu"* all'ufficio segreteria **Opi Sondrio via Aldo Moro 38/E, 23100 SO** con la dicitura RISERVATA PERSONALE RPCT ;

c) Mediante dichiarazione verbale resa al RPCT, che dovrà redigere apposito verbale, adottando le opportune cautele di riservatezza.

ARTICOLO 4 – Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni

1) La gestione della segnalazione è affidata al RPCT che vi provvede, avvalendosi eventualmente di un componente designato in seno alla Commissione Trasparenza dell'OPI Sondrio che lo supporta, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante.

2) L' RPCT, con l'eventuale componente designato, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

3) L' RPCT, con l'eventuale componente designato, ai fini della verifica di cui sopra potrà:

a) intervenire, anche direttamente, con il segnalante, avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza, e con i soggetti coinvolti nella segnalazione;

b) trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. I soggetti coinvolti nella segnalazione dovranno formulare le proprie valutazioni al RPCT entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta;

c) l'RPCT, eventualmente con il componente designato, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione, dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti redigendo apposito verbale;

d) qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti palesemente fondata, il RPCT valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti:

- ✓ Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, se sussistono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- ✓ Consiglio Direttivo Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio ai fini di un'eventuale denuncia di danno erariale alla Corte dei conti;
- ✓ Federazione Nazionale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche
- ✓ Autorità Giudiziaria;
- ✓ ANAC;
- ✓ Dipartimento della funzione pubblica.

e) La valutazione del RPCT dovrà concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. Entro il medesimo termine il RPCT informerà il segnalante dell'esito della segnalazione.

f) Sono assicurati il rispetto delle norme poste dall'ordinamento a tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato, nonché tempi di conservazione non eccedenti le finalità del trattamento dati.

ARTICOLO 5 – Tutela del segnalante

1) Ad esclusione dei casi in cui sia evidenziabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o, per lo stesso titolo, dell'art. 2043 del codice civile, purché accertate in sede giudiziaria e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

2) Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

3) L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura sopra descritta e pertanto non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

4) In caso di attivazione di procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, <u>sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo chiaramente comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memoria difensiva.</u>

5) Qualsiasi componente del CD che riceva una segnalazione da un proprio dipendente, collaboratore o iscritto deve informare il RPCT, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l'identità del segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, ad informare il Presidente al fine di attivare il relativo procedimento disciplinare.

6) La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, come sopra evidenziato è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni normative.

7) Ai sensi dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, la denuncia di condotte illecite è sottratta all'accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 6 - Segnalazione di comportamenti discriminatori

1) L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio, tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta.

2) Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata della

discriminazione al RPCT, il quale valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al responsabile sovraordinato del soggetto che ha operato la discriminazione che deve valutare tempestivamente la necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto che ha operato la discriminazione.

3) È facoltà, altresì, del dipendente dell'OPI Sondrio, esperito quanto stabilito al comma 2 senza esito positivo, dare notizia dell'avvenuta discriminazione alla Commissione Trasparenza, quale organismo terzo di garanzia.

4) Inoltre, come previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, il segnalante o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto, possono darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 7 - Allegati

1) Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
   - Allegato A: Modulo segnalazione e consenso privacy Whistleblower
   - Allegato B: Informativa da fornire all'interessato - GE02 - Gestione Whistleblower